



Comune di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

osl@pec.comune.marano.na.it

DELIBERAZIONE ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE N. 65 DEL 15.11.2024

OGGETTO: AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA DI LIQUIDAZIONE del credito in favore del Comune di Napoli per occupazione di suolo a seguito sentenza 07189/2022 Reg. Ric. N. 853/2017

Nell'anno 2024 del mese di Novembre del giorno 15 alle ore 14.00, in modalità da remoto, mediante video conferenza, si è riunito l'Organismo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 08.02.2019, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/2000.

Alla riunione intervengono:

Dott. Alfonso De Stefano	presente videoconferenza
Dott.ssa Rose Maria Machinè	presente videoconferenza
Dott.ssa Maria del Rosario Visconti	presente videoconferenza

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, il sig. Giovanni Santoro dipendente dell'Ente ed appartenente all'Ufficio Supporto OSL, presente in videoconferenza.

L'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Comune di Marano di Napoli con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 204 del 16/10/2018, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con D.P.R. del 08.02.2019, formalmente notificato ai suddetti in data 25.02.2019, è stato nominato l'Organismo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, individuandone quali componenti il Dott. Alfonso De Stefano, Dott.ssa Rose Maria Machinè e Dott. Marco Chiauzzi. In data 27.02.2019 l'Organismo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede del Palazzo Municipale del Comune di Marano di Napoli, giusto verbale n. 01 del 27.02.2019 agli atti ed è stato nominato Presidente, il Dott. Alfonso De Stefano. Successivamente con D.P.R. del 22.07.2020 è stata nominata in sostituzione del componente Dott. Marco Chiauzzi, la Dott.ssa Maria del Rosario Visconti, regolarmente insediatasi in data 06.08.2020, giusta deliberazione dell'O.S.L. n. 16 del 06.08.2020. Con successiva propria deliberazione n.33 del 18.12.2020 si è proceduto al reinsediamento del Dott. Marco Chiauzzi nella composizione dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Marano di Napoli, a seguito dell'Ordinanza del TAR Campania, Sez.I^A, N. 02251/2020 Reg. Prov. Cau. N. 04471 Reg. Ric. con cui è stata accolta la domanda cautelare, di sospensione dell'esecuzione del suddetto D.P.R. del 22.07.2020, presentata in via incidentale dal Dott. Marco Chiauzzi nel ricorso avverso il suddetto provvedimento. In seguito al Decreto del Presidente della Repubblica del 09.04.2021 con il quale si è confermata la nomina della Dott.ssa Maria del Rosario Visconti, quale

componente OSL, si è provveduto all'insediamento del nuovo Organismo con propria deliberazione n. 21 del 23.04.2021;

- che ai sensi dell'art. 254, comma 2 del T.U.O.E.L., in data 04.03.2019 con propria deliberazione n. 2, è stato dato avviso dell'avvio della procedura di rilevazione della massa passiva invitando chiunque ritenga di avere diritto di credito nei confronti del Comune di Marano di Napoli, a presentare domanda entro il termine di sessanta giorni, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e mediante affissione di manifesti nei luoghi pubblici del Comune, nonché è stato dato avviso mediante pubblicazione in data 15.03.2019 sui due quotidiani, "Il Sole 24ore" e "Il Mattino";
- che con propria deliberazione n. 3 del 09.05.2019, ai sensi del T.U.O.E.L., è stato dato avviso di proroga di ulteriori trenta giorni dell'avvio della procedura di rilevazione della massa passiva, fissando il nuovo termine di scadenza il 03.06.2019, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e mediante affissione di manifesti nei luoghi pubblici del Comune;
- che con propria deliberazione n. 9 del 08.08.2019 ha adottato la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.P.R. 378/1993 e degli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990 ss.mm.ii, per l'accertamento e l'ammissione al passivo dei crediti relativi delle domande pervenute dagli istanti, pubblicando l'avviso all'albo pretorio on line dell'Ente e sul portale istituzionale nell'apposita sezione O.S.L., atteso il consistente numero di creditori emersi;

RICHIAMATI:

- l'articolo 73 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 24.04.2020 n. 27, rubricato "Semplificazioni in materia di organi collegiali", che prevede la possibilità per gli Organi collegiali di disporre lo svolgimento delle proprie sedute in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni;
- l'articolo 103 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 24.04.2020 n. 27 e modificato con l'articolo 37 del Decreto Legge n.23 del 08.04.2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 05.06.2020 n. 40, rubricato "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza", che ha previsto la sospensione dei procedimenti amministrativi per il periodo tra il 23.02.2020 e il 15 maggio 2020;
- il decreto-legge n. 19 del 25.03.2020, convertito con legge n. 35 del 22.05.2020 e le successive integrazioni attuative con i DPCM del 13 e 18 ottobre 2020 e del 03.11.2020, in base ai quali è previsto che per le riunioni vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza.

VISTI:

- l'art. 252, comma 4 del T.U.O.E.L., secondo il quale l'Organo Straordinario della Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di Bilancio Riequilibrato, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 204 del 16/10/2018,
- l'articolo 254, comma 3, del T.U.O.E.L., che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 dello stesso testo unico, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'Organo Straordinario della Liquidazione ai sensi del comma 7;
- l'art. 36, comma 2, del D.L. 50 del 24/04/2017, convertito con L. 21/06/2017, n. 96, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, assegna alla competenza dell'organo straordinario della liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi vincolati, che vanno gestiti separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria della liquidazione, restando altresì ferma la facoltà di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;
- l'art. 258 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso;

VISTE:

- la propria deliberazione n. 3 del 24/02/2020 avente ad oggetto "Proposta di adesione alla modalità semplificata di definizione del dissesto ex art. 258 T.U.O.E.L.";

- la propria deliberazione n. 5 del 15/06/2020 avente ad oggetto “Gestione Fondi Vincolati – Approvazione Linee Guida”;

RILEVATO:

- che ai sensi del su richiamato art. 258, c.5, l'adozione della procedura semplificata fa venir meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione di cui all'art. 254 T.U.O.E.L.;
- che l'Ente ha aderito alla procedura semplificata di cui sopra con propria Deliberazione di C.S. n. 24 del 13/10/2021;

VISTI:

- il comma 1 dell' art.36, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, secondo cui, per i comuni e per le provincie in stato di dissesto finanziario alla data della sua entrata in vigore, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione;
- il successivo comma 2, il quale prevede una gestione separata dei residui di cui al citato comma 1 “ferma la facoltà dell'organo straordinario di liquidazione di definire in via transattiva le partite debitorie sentite i creditori”;

RITENUTO, per quanto sopra, che tutti i debiti direttamente collegati ai residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, rilevati a mezzo istanza o ex interno, pur se concorrenti alla determinazione della massa passiva, devono essere gestiti in deroga agli adottandi criteri, in quanto la loro soddisfazione -anche non in via transattiva- non impegna la parte “libera” delle risorse finanziarie del risanamento da impiegare per la soddisfazione della platea dei creditori, risultando pertanto innocua rispetto alle posizioni giuridiche soggettive dei creditori concorrenti.

RITENUTO di procedere, nelle more delle determinazioni da parte dell'ente locale circa il ricorso ai benefici dell'art.258 del T.U.O.E.L. alla disamina e ammissione alla massa passiva della liquidazione dei crediti in base all'ordine cronologico di arrivo delle attestazioni, operando un distinguo tra quelle pervenute nei termini di cui all'art. 254 comma 2, ovvero entro la data del 03 giugno 2019 e quelle tardive o rilevate d'Ufficio, una volta acquisita da parte degli Uffici del Comune la relativa attestazione sulla esigibilità degli stessi;

RITENUTO altresì che fanno eccezione per i crediti derivanti da retribuzione per prestazioni di lavoro subordinato che devono trovare immediata soddisfazione oltre ogni ordine temporale o garanzia di privilegio, nonché per i crediti da soddisfare con le modalità di cui all'art. 36, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50;

CONSIDERATO inoltre, che a seguito dell'ammissione alla massa passiva di liquidazione si procederà all'invio di eventuali, proposte transattive ai creditori in ragione delle risorse finanziarie disponibili a seguito di assegnazioni da parte dell'ente locale con pre-deduzione, quelle necessarie per il funzionamento dell'ufficio della liquidazione;

CONSIDERATO

- che il Comune di Napoli con R.G. n. 853/2017 proponeva ricorso al TAR contro il Comune di Marano di Napoli per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità dell'occupazione di suolo di proprietà del Comune di Napoli sito in Marano di Napoli alle Vie Y. Arafat e M. Musella ed occupato dal Comune di Marano di Napoli;

VISTI:

- la Sentenza 07189/2022 - R.G. Ric. n. 853/2017 emessa Tribunale Amministrativo Regionale della Campania;
- la nota prodotta dal responsabile del settore ai sensi dell'art. 254 c.4 del T.U.O.E.L. con protocollo n. 37211 del 16.10.2024 con la quale chiedeva l'ammissione al passivo del Comune di Napoli a seguito sentenza TAR 7189/2022 per un importo di euro 7.464.130,86 “ **In relazione alle particelle catastali fg.8 n. 625 e 626 (ricadenti nel territorio del Comune di Marano ma di proprietà del Comune di Napoli) si comunica che in ragione della sentenza TAR 7189/2022 , l'Amministrazione Comunale, col supporto del Settore LL.PP. dell' Ente ha intrapreso con gli Organi istituzionali e con gli uffici competenti del Comune di Napoli un'intensa e puntuale attività estimativa, di tipo tecnico-finanziaria, volta alla definizione dell'effettivo valore economico degli indennizzi da riconoscere al Comune di Napoli ai sensi degli artt. 42 bis e 45 c. 2 del D.P.R. 327/01. A termine delle predette attività, il Responsabile dell'Area Tecnica Patrimonio del Comune di Napoli, a valle delle considerazioni addotte dal Comune di Marano di Napoli rispetto alle pregresse valutazioni economiche, con l'allegata nota, ha definitivamente quantificato il valore delle indennità in euro 7.464.130,86”;**
- la determina n.362 del 18.10.2024 con la quale il responsabile del settore LL.PP. ing. G. Napoli ritiene di dover iscrivere alla massa passiva dell'Ente la somma di euro 7.464.130,86 in favore del Comune di Napoli;

VISTI:

- l'art. 31, comma 1, della L. 289/2002;
- il D.P.R. n. 378/1993, contenente il regolamento recante norme sul rifinanziamento degli enti locali;
- la Circolare del Ministero dell'Interno 20/09/1993 n. F.L. 2192;

Tutto ciò premesso e considerato

A voti unanimi favorevoli, espressi secondo le modalità di legge

DELIBERA

1. di procedere all'ammissione alla massa passiva di liquidazione dei crediti in favore del Comune di Napoli a seguito sentenza n. 07189/2022 - R.G. Ric. n. 853/2017 per un importo di euro 7.464.130,86; a seguito attestazione ai sensi art. 254 c.4 n. prot. 37211 del 16.10.2024 e successiva determina n.362 del 18.10.2024 a firma del responsabile del settore LL.PP.;
2. di procedere alla liquidazione dei crediti ammessi secondo le modalità previste dalle procedure del dissesto con invio proposta transattiva al Comune di Napoli pari al 40% dell'importo riconosciuto dal responsabile del settore con nota n. 37211 del 16.10.2024;

La presente deliberazione, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del citato D.P.R. 24.08.1993, n. 378, viene trasmessa per la sua esecuzione alla Segreteria Generale dell'Ente che ne curerà anche la pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, sul portale istituzionale dell'Ente e nella sezione dedicata all'Organismo Straordinario di Liquidazione nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" nel caso ricorrano le ipotesi previste dal D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

La presente deliberazione sarà trasmessa:

- al Sindaco;
- al Segretario Generale.
- al Responsabile del settore LL.PP.
- al Comune di Napoli;

Alle ore 15.00 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE	<i>Dott. Alfonso De Stefano</i>	<small>documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82</small>
IL COMPONENTE	<i>Dott.ssa Rose Maria Machinè</i>	<small>documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82</small>
IL COMPONENTE	<i>Dott.ssa Maria del Rosario Visconti</i>	<small>documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82</small>

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig. Giovanni Santoro

